


1

DEMOCRAZIA CRISTIANA
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
NAPOLI

Napoli 22 maggio 1980

A nome personale e della DC napoletana ringrazio sentitamente per la commossa solidarietà espressaci per il barbaro assassinio di Pino Amato

(dott. Pasquale Accardo)



Commissione delle Comunità Europee
Ufficio Stampa e Informazione

10/7/80

Gracia e molti amici

realtà

Amor

Emilio

€

3

Commissione delle Comunità Europee

Ufficio per l'Italia

Roma, 10 luglio 1980

Gentile Signor Gordian,

Le trasmetto l'unito biglietto dell'on. De Martino e copia della lettera che mi ha inviato in risposta alla mia segnalazione del Suo articolo su E.G. Magazin.

Con molti rallegramenti, mi creda con viva cordialità.


(Enrico Palermo)

Egr. Sig. Fritz GORDIAN

01039 Bassano in Teverina (Viterbo)



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 22 ottobre 1980

Care Lagorio,

ti invio l'appunto concernente la questione di cui ti parlai a voce e cioè l'istituzione di una sezione d'appello del Tribunale militare a Napoli.

A me pare che le ragioni addotte a sostegno della modifica siano molto fondate.

Ti prego comunque di esaminare il caso con attenzione.

Ti ringrazio e ti invio i più cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

On. Lelio Lagorio
Ministro della Difesa

R o m a



PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

IL PROCURATORE MILITARE

Napoli, 21.10.80 5

Cariissimo Generale,

Come da accordi Telefonici, ti
rimetto in due copie - l'intero pro-
memoria.

Con molti sentiti ringraziamen-
ti, anche a nome di Di Lasi

Ossequi al Professore

Mani J...

Il disegno di legge, recentemente presentato dal Ministro della Difesa alla Camera dei Deputati, "Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari", pur pregevole per le numerose innovazioni proposte, non è, per quanto riguarda l'appello, immune da critiche, e va quindi modificato in alcuni suoi punti qualificanti.

Esso, infatti, prevede l'istituzione di un solo organo di appello, con un'unica sezione distaccata al Nord. Ma non tiene conto:

a) della composizione estremamente fluttuante di detta Sezione, così come suggerita, e della conseguente violazione del principio della precostituzione del giudice, che ne deriverebbe;

b) del fatto che, in relazione alle nuove tensioni internazionali insorte anche a sud del Paese, va delineandosi una diversa distribuzione delle Forze Armate sul territorio nazionale, destinata a realizzare un bilanciamento tra truppe dislocate al settentrione e truppe dislocate nel meridione;

c) della necessaria pluralità degli organi giudiziari anche a livello di appello, al fine di consentire il formarsi di un più ricco e soprattutto autonomo materiale giurisprudenziale, come concordemente auspicato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense.

Non si vede, d'altra parte, l'opportunità della istituzione di una Sezione istruttoria, pure preposta dal predetto

disegno di legge, dal momento che, secondo l'emanando nuovo codice di procedura penale, le funzioni di detta sezione sono esercitate dal giudice di appello in camera di consiglio.

Pertanto i tribunali militari di appello debbono essere almeno tre, ed autonomi, dislocati uno al centro del Paese, uno a Nord ed un altro a Sud.

Tale modifica non comporta alcun aumento di organico, in quanto l'assegnazione di un maggior numero di magistrati agli organi di appello è compensata dalla mancata istituzione della sezione istruttoria, e ^{comporta} nè alcun aggravio economico, perchè, con il previsto adeguamento della disciplina della carriera dei magistrati militari a quella già vigente per i magistrati ordinari, un terzo dell'organico dei primi verrà a fruire del trattamento economico di magistrato di cassazione con incarico direttivo.

Quanto alla dislocazione dell'organo giudiziario di appello del Sud, Napoli appare la sede più adatta. A parte, infatti, il fatto che la città è da sempre considerata la Capitale del Mezzogiorno, è da tener presente che essa:

- è, fra tutti i centri del Sud, quella che è meglio collegata, per mare e per ferrovia, con le varie località del meridione;

- è sede di una gloriosa, quasi millenaria, Università degli Studi, la cui Facoltà di Giurisprudenza annovera fra le sue cattedre ordinarie quella di Diritto Penale Militare;

8

- accoglierà fra breve, nell'ambito del suo territorio, gli unici stabilimenti militari di pena (in questi mesi appunto in trasferimento da Gaeta a Santa Maria Capua Vetere).

Inoltre, in considerazione del fatto che Cagliari è collegata via mare direttamente con Napoli, è opportuno che sia il Tribunale di Appello di questa città ad avere giurisdizione sulle sentenze pronunziate in primo grado dal Tribunale Militare del capoluogo della Sardegna.

In relazione a quanto sopra, si propongono:

- nuova formulazione dell'art.9 (competenza e sedi dei tribunali militari di appello) : "I tribunali militari appello, che giudicano in sede di appello in ordine alle sentenze pronunziate in primo grado dai tribunali militari territoriali, hanno sede in Roma, Verona e Napoli";

- abrogazione dell'art.10;

- abrogazione dell'ultimo comma dell'art.11;

- abrogazione dell'ultimo comma dell'art.12.-

Conseguentemente vengono modificate le tabelle A) e B).-

Numero, sedi e circoscrizioni territoriali dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari di appello

TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

S E D E	CIRCOSCRIZIONE
1) Torino . . .	Alessandria - Aosta - Asti - Bergamo - Como - Cremona - Cuneo - Genova - Imperia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Sondrio - Torino - Varese - Vercelli
2) Padova . . .	Belluno - Bologna - Bolzano - Brescia - Ferrara - Forlì - Gorizia - Mantova - Padova - Pordenone - Ravenna - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Verona - Vicenza
3) La Spezia . .	Arezzo - Firenze - Grosseto - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Modena - Parma - Piacenza - Pisa - Pistoia - Reggio Emilia - Siena
4) Roma . . .	Ancona - Ascoli Piceno - Chieti - Frosinone - L'Aquila - Latina - Macerata - Perugia - Pesaro e Urbino - Pescara - Rieti - Roma - Teramo - Terni - Viterbo -
5) Napoli . . .	Avellino - Benevento - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Cosenza - Isernia - Napoli - Potenza - Salerno
6) Bari . . .	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Matera - Taranto
7) Palermo . . .	Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Palermo - Ragusa - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani
8) Cagliari . . .	Cagliari - Nuoro - Oristano - Sassari

TRIBUNALI MILITARI D'APPELLO

S E D E	Tribunali Militari Territoriali di primo grado compresi nella circoscrizione
Roma	Roma - La Spezia
Verona	Torino - Padova
Napoli	Napoli - Cagliari - Bari - Palermo

Organico del personale della magistratura militare

	Numero dei posti in organico
Presidente aggiunto del tribunale supremo militare, procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, presidente del tribunale militare di appello, procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello	8
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di cassazione	10
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aggiunti giudiziari	68
Uditori giudiziari militari	
Totale	86

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo, alla cui copertura si potrà provvedere anche in deroga al disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.



AMMINISTRAZIONE P.T.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito

PARTE C

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE
		NAPOLIFONO TF _____	B16	39/33	14	2034

DESTINATARIO
E INDIRIZZO

ON FRANCESCO DEMARTINO

FALCONE 258

80127 NAPOLI

F47

TESTO

DIRETTIVO SEZIONE VOMERO ESPRIME VIVISSIMA SODDISFAZIONE TUA
 NOMINA PRESIDENZA COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SINDONA
 IDENTIFICANDОВI GARANZIE PER ACCERTAMENTO VERITA ET AFFERMAZIONE
 GIUSTIZIA FRATERNI SALUTI
 IL SEGRETARIO FRANCO CROCCO

19/9 M528

Mon. 80 - Ediz. 1978
Cod. 092200

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.



Stato
d'ufficio

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.

Nel telegrammi impressi ai caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegrammo, il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora di inizio della presentazione.

Via e indicazioni eventuali d'ufficio

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	NA	Napoli Ffx	0122	$\frac{72}{69}$	23	1519	

ARRIAMO LETTO CON GRANDE PIACERE SUO AUTOREVOLE INTERVENTO A FAVORE DELLA CACCIA QUALE ATTIVITA' SPORTIVA VERAMENTE POPOLARE PRATICATA DA CIRCA DUE MILIONI DI CITTADINI ITALIANI.

SIAMO GRATI PER SUA PARTECIPAZIONE CHE EST ANCHE GIUSTA DIFESA DI OLTRE CINQUANTAMILA POSTI DI LAVORO NEL MERCATO VENATORIO NAZIONALE.

CON DEFERENTI OSSERVI

LAVORATORI ET MAESTRANZE P. BERETTA SPA

STABILIMENTI DI GARDONE VALTROMPIA E ROMA

710000 ACCNA IV

Amm.ne P.T. • TELEGRAMMA • Amm.





ZCZC NAYQ88 MSC579Q BSB2Q8 89Q0Q
BRESCIA 7Q/61 22 1937 DETR

ONOREVOLE FRANCESCO DEMARTINO
VIA FALCONE
8Q127 NAPOLI

APPRESA CON COMPIACIMENTO SUA DICHIARAZIONE A DIFESA CACCIA
LA RINGRAZIO VIVAMENTE ANCHE A NOME CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
E SOCI COMITATO NAZIONALE CONSERVAZIONE CACCIA AUSPICANDO
CHE INTERVENTO TANTO AUTOREVOLE E PRESTIGIOSO AIUTI A
RISTABILIRE PRESSO OPINIONE PUBBLICA GIUSTA IMMAGINE
CACCIATORE E SPORT LARGAMENTE POPOLARE NON CONTRASTANTE
ESIGENZE TUTELA AMBIENTE CORDIALMENTE

AVVOCATO BONOMI PRESIDENTE COMITATO CONSERVAZIONE CACCIA
BRESCIA

COLL OK

23Q855
NNNN

mm.ne P.T. TELEGRAMMA Amm.ne P.T. TELEGRAMMA



AMMINISTRAZIONE P.T.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito

PARTE C

14

2

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE
1	NAPOLI	TF <u>611</u>	245	24/22	26.05	1105

DESTINATARIO
E INDIRIZZO

ON FRANCESCO DEMARTINO VIA ANIELLO FALCONE 80137 NAPOLI

TESTO

~~PERSONALMENTE ET A NOME OPERATORI ECONOMICI SETTORE RINGRAZIO SUA~~
 BELLISSIMA DICHIARAZIONE FAVOREVOLE ATTIVITA' VENATORIA
 MARIO OTTAIANO

489RPC26.5



MMA

15

Mod. 30 - Ediz. 1975
Cod. 092200

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.
The telegrams are sent in accordance with the time of the Central European Standard Time.

Bollo d'ufficio

18	31-77	1050	La 831	
Parole	Data	Ore	Via o altre indicazioni di servizio	Tramittente



Indirizzo corretto / consegna più rapida / correct address / faster delivery / adresse exacte / remise plus rapide / richtige Adresse / schneller Zustellung

23/05 09.40 +
710000 ACCNA I
380027 GFL I

NAPOLI TELEX LEGRO

ON FRANCESCO DE MARTINO
VIA ANIELLO FALCONE
80127 NAPOLI

DIREZIONE MARSTRANZE DELLA FIOCCHI MUNIZIONI SPA LA RINGRAZIANO
E SI CONGRATULANO PER LA SUA PRESA DI POSIZIONE A FAVORE
DELL'ESERCIZIO VENATORIO CHE SIGNIFICA LA DIFESA DEL NS POSTO
DI LAVORO E DI QUELLO DI ALTRI 100.000 LAVORATORI DEL SETTORE

FIOCCHI MUNIZIONI SPA

380027 GFL I+
710000 ACCNA IV



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Roma, 17 dicembre '80

Caro Onorevole,

La ringrazio per la Sua lettera del 12 dicembre e sono sinceramente addolorato per l'occasione che ne è stata pretesto. L'intervista su "Repubblica" ha falsato il mio pensiero in più punti. Non ho potuto controllarne il testo, perché subito dopo la lunga conversazione con Malatesta, son partito per Modena dove avevo appuntamento per un ricovero in clinica.

Per dovere di sincerità, confermo che l'intervista conteneva un apprezzamento critico nei Suoi confronti, ma non nella forma incondita e rude con cui esso è risultato da ultimo.

Comunque, Le chiedo sinceramente scusa, per questa e per altre volte. La lotta politica è ormai avvelenata. E non mi perdono di essermi lasciato anch'io prendere la mano.

Quanto alla sostanza della cosa, è inutile che Le dica che non è mia intenzione mettere in discussione la Sua opera di studioso e anche di marxista. Il mio dissenso è solo e soltanto politico; e riguarda l'atteggiamento da tenere nei confronti del Pci e del cosiddetto suo processo di "revisione".

La prego, quindi, di voler accogliere le mie scuse più vive e colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori auguri per l'anno nuovo

Con cordiali saluti

*Suo
Lucio Colletti*

REGIONE LAZIO

Roma, 11 APR. 1980

ASSESSORATO

Agricoltura e Foreste - Caccia e Pesca
Parchi e Riserve naturali

7415

Dott. Ugo DI LAURO
V Traversa Augusto Righi - Agnano

80078 POZZUOLI (NA)

Oggetto: Autorizzazione ad esercitare cattura di
uccelli a scopo scientifico.-

E' pervenuto a questo Assessorato parere favorevole da
parte dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina all'e
sercizio, da parte della S.V., dell'aucupio per fini scientifici.

Poichè non esiste agli atti nulla tendente ad ottenere
quanto specificato in oggetto, s'invita la S.V. a voler produrre
domanda al fine del rilascio della prescritta autorizzazione.

L'Assessore

Agostino Bagnato



RP/sc



CAMERA DEI DEPUTATI

18

Caro De Martino,

mi permetto inviarti un mio articolo,
scritto a suo tempo prima della scelta del tupe-
tato, e che mi sembra oggi di una qualche attua-
lità -

Gradirei il tuo parere -

colgo l'occasione per pormiarti i miei
giocosi auguri per il nuovo anno

Grandroth

$$1.550$$

$$\underline{25}$$

$$775$$

$$310$$

$$\underline{3875}$$

$$86$$

$$200$$

$$\underline{52}$$

$$1.550$$

$$\underline{26}$$

$$930$$

$$310$$



L'ISOLA D'ISCHIA NON PUO' ESSERE PIU' TERRA DI CACCIATORI - IL NOSTRO REFERENDUM PROVOCA UN APPASSIONATO DIBATTITO

Il solista della doppietta

Lettera aperta di un esponente radicale al prof. Iannelli

Nella missiva che qui pubblichiamo, tra l'altro è detto: «... Lei ha dimostrato a tutti come purtroppo esiste e sia fiorente una imbecillità di sinistra fatta di pregiudizi e di malsimulato razzismo...»

Egr. prof. Iannelli,

Ho letto con raccapricciante stupore, sull'ultimo numero di Ischia Mondo, le poche note, "buttate giù alla rinfusa" (viva la sincerità) che lei ha voluto pubblicare sull'argomento: caccia e referendum.

E devo dire che le "note" erano tutte stonate. Nel suo continuo sviolinare, da povero solista della doppietta non ne ha azzeccata una esatta.

Si lamenta della perdita ingiusta della caccia primaverile, della drastica riduzione delle specie cacciabili, nonché della diminuzione dei mesi e dei giorni di caccia consentita.

Beato lei che ha tutto il tempo di lamentarsi per tali cose. Ma forse non s'addicono al nobile e generoso cuore di cacciatore, interessi e preoccupazioni di ben altro peso, come il problema drammatico della casa, dei trasporti (terrestri e marittimi), delle attrezzature socio-sanitarie, etc...

Ho l'impressione che a lei di tali problemi, caro «compagno socialista», non interessi un fico secco.

A lei preme più dimostrare che non sono i cacciatori i veri distruttori della natura, ma che altrove bisogna ricercare i responsabili del degrado ecologico. Sapesse come ha ragione caro professore!

Aggiungerei però che non sono solo i cacciatori i distruttori della natura, come aggiungerei che tra i veri distruttori della natura ci sono personaggi che le stanno, personalmente e ideologicamente, molto vicino.

Alludo ai suoi commilitoni di partito, di partito e di regime che sono

accusati di scempio edilizio, di speculazioni, e... dulcis in fundo, di volere costruire le micidiali centrali nucleari, fonti di morte e distruzione.

Il risultato del "tiro" incrociato di speculatori e cacciatori è il seguente: gli uccelli, se scappano agli speculatori, ci pensano le doppiette dei cacciatori.

Per questo motivo il partito radicale si è fatto promotore di un referendum nazionale a brogativo della caccia per tutto il territorio italiano, e di una proposta di legge regionale, di iniziativa popolare, per ottenere una moratoria di cinque anni per la Campania.

Il partito non solo si propone di abolire la caccia, onde permettere il ripopolamento della fauna aviatoria, ma anche di salvaguardare il patrimonio naturale che rende gradita l'Italia agli stranieri.

A nulla valgono le giustificazioni che saremmo l'unico paese al mondo ad abolire la caccia.

Finalmente (una tantum!) l'Italia darebbe il buon esempio agli altri paesi che continuamente pretendono darci lezioni di civiltà.

Per lei saremo pure dei «cialtroni radicali», e «vestali lagrime», che per speculazione politica ed elettorale propongono un referendum contro la caccia. Ma per i radicali lei è soltanto un rezzo e presuntuoso ipocrita (mi scusi il tono, ma quando è d'uopo è d'uopo). Anzi mi viene il sospetto che sia invece lei, egregio professore, ad essere favorevole alla caccia per speculazione politica ed elettorale.

Con le sue demenziali

argomentazioni, alla fin fine, lei cerca solo di «cacciare» voti tra quei «merli» che credono che uccidere indifesi uccelli equivalga a salvare la natura dal cemento armato.

E la smetta di piangersi addosso affermando che voi cacciatori siete una minoranza oppressa (ma ben armata, mi perdoni).

Le minoranze oppresse sono ben altre!

Quanto poi al fatto che noi radicali saremmo cultori della droga e dei pederasti organizzati, le faccio cortesemente presente che alcuni suoi onorevoli colleghi sono stati firmatari, insieme con i radicali, di un progetto di legge per la liberalizzazione delle c. d. «droghe leggere»; e che espressioni del genere da lei usate sarebbero state bene sulla bocca di un Mussolini di un Hitler o di uno Stalin.

Lei ha dimostrato a tutti come purtroppo esiste e sia fiorente una imbecillità di sinistra, fatta di pregiudizi e di malsimulato razzismo.

Accetto l'invito a discutere con lei dovunque lei voglia.

Lanci pure le sue sfide: visto che le riesce estremamente difficile lanciare una idea intelligente.

Ma sappia una cosa, che io da radicale e socialista libertario, all'estinzione di alcune specie di uccelli, preferisco l'estinzione di tristi e nefasti esponenti della fauna umana come lei.

Per il bene di tutti, principalmente del socialismo.

La saluto cordialmente

Giovanni Di Meglio
del Partito Radicale
Via delle Vigne, 5
Ischia

Ci scrive un giovane cacciatore

CONTRO LA NATURA FRUSTATA ED UCCISA, MA DA CHI?

Egregio Direttore,

Certamente il cacciatore, oggi, è una delle figure più impopolari che esistano in Italia. Le organizzazioni ecologiche, gli enti per la protezione degli animali, ed inoltre i cosiddetti mass-media, quali giornali, radio ecc., quando toccano l'argomento «caccia» esplodono invariabilmente in feroci filippiche contro i cacciatori «assassini».

Sotto la minaccia referendum, una vera e propria crociata è stata lanciata contro il cosiddetto «homo venans», trasformandolo, per una sorte di ironia nemica, in vittima, per adesso solo di terribili epiteti e giaculatorie.

Tale crociata ha, in alcuni casi, assunto toni parossistici, i quali, francamente, hanno poco a che vedere con la conservazione della natura. Non so se «potete» pubblicare questo scritto sul vostro giornale (che come sapete ho tanto letto e spinto) che si sta professando apertamente anticaccia, seguendo la pannelliana moda: tut-

ti professionisti (si fa per dire) o pseudo-amanti della natura!

Ora una delle ragioni principali dell'attuale società, e forse quella che ancora contribuisce a mantenerla salda, è il diritto d'opposizione.

Questo porta a principi e regole diverse, ed ognuno, si sa, professa le proprie come buone.

Bene, ora io accetto tutti i principi che vengono portati avanti con un po di logica e soprattutto con la convinzione della buona fede; ma non riesco a capire, e naturalmente ad accettare i vostri che mi sembrano quantomeno gratuiti e non approfonditi. Con questo voglio dire che è senza dubbio facile e sicuramente non onesto seguire un discorso (che fatto così inculca facilmente idee a persone che sentono, come si suol dire, una sola campana che suona a piacimento) di un problema che è più grave di come lo «rappresentate» semplicemente. E' quindi facile fare una vignetta anticaccia, ed è ancora più facile sciori-

nare termini ingiuriosi su persone che almeno seguono una loro teoria, dettata dalla convinzione e dall'amore.

Amore, da un po di tempo questa parola ci viene preclusa, noi cacciatori non abbiamo più il diritto di dirla. Lo hanno bensì tutti quei presidenti associatori (vedi Susanna Agnelli, Hoffmann ecc.) che tanto si vantano per la salvezza (!) più che la salvaguardia della natura.

Ma che cos'è la natura per loro? Che cos'è senza la «naturalità» frustrata ed uccisa?

Ora qui mi fermo con il tono della lettera, e per non cadere tutto in un isterico ed inutile sbocco di accuse, invito tutti quelli a cui qualcosa non è parsa chiara, di aprire un dibattito (che potrà divenire davvero interessante) sempre su queste pagine; ciò comporterà di rendere più valido un discorso che altrimenti diverrebbe sterile monologo.

Sempre cordialmente
Pino Macri
Via Isolino
Ischia Porto

Non generiamo confusione

Pubblichiamo integralmente le due lettere, che divergono fondamentalmente fra loro, per impostazione e visione del problema della caccia e per indirizzo del destinatario: il Di Meglio si rivolge ad Iannelli ed il Macri a noi, riteniamo di dare il giusto spazio a chiunque lo voglia per esporre il proprio punto di vista pro o contro il nostro referendum sulla caccia ad Ischia, convinti come siamo che alla fine prevorrà il solo giudizio di condanna della stragrande maggioranza dei nostri lettori che già alle prime battute della nostra campagna anticaccia nell'isola verde, sono senza riserva alcuna dalla nostra parte, cioè contro la caccia ad Ischia.

Ma sia chiaro un principio che qui vogliamo ribadire per non essere fraintesi è né risciare di essere confusi con i radicali il cui metodo di lotta politica non è certamente migliore di quello che adottano i compagni socialisti, falsi e contraddittori fino alla nausea.

Noi non siamo per l'abolizione della caccia in Italia. Lo siamo invece per la nostra isola, perchè siamo convinti che essa oggi non è più terra di cacciatori. Viviamo un'epoca diversa, per fortuna, di lavoro e di progresso ove l'isola ricopre un ruolo di primissimo piano nel settore del turismo, ospitando gente di ogni nazionalità alla ricerca di riposo e tranquillità. Le strutture abitative estese sempre più verso l'interno dell'isola, non consentono più come una volta il "diversivo" delle sparatorie indiscriminate e pericolose, come pure non consentono più il "godimento" delle "albe gelide" a pretesto per la ulteriore estinzione dei pochi uccelli rimasti a migrare sui nostri lidi.

A. L.

1980 91

22

3 divengono operanti, professori di ruolo che già in tali situazioni, alla scadenza dei mandati od incarichi, qualunque dal 1° novembre

ma applicazione del presente i professori collocati

co. dell'art. 22, per i co. 15, 19 (4° co.), 36 (1° co., lett. b), 108 co. dell'art. 51.

per i professori incaricati assistenti del ruolo ad

optano per il regime dell'art. 36, nonché l'art. 39.

allo schema di decreto ministeriale, è stato introdotto dalla 7ª Commissione riferire: «La Commissione ritiene che può essere pubblicata comportanti tra il termine 'a quo' della normativa che è definita' (1° novembre) operante la norma sulle ma ovviamente si pone, intende optare per il regime, né moralmente incompatibile. / Poiché in quanto stabiliti peraltro a considerazione essere compresa la norma sulle incompatibilità amministrative, sia ha esercitato l'opzione di diritto che ne possono dal successivo atto di in ossequio alla nuova

in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa.

Norme transitorie, abrogative e finali

109. Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.

Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti

normativa ancorché questo ulteriore atto sia immediatamente susseguente o contestuale».

109. L'art. 8 (2° co.) prevede che solo «dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università» i professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altra Università. Per l'utilizzazione dei posti di professore di ruolo disponibili v. il 2° co. dell'art. 3 e la relativa nota.

Per la chiamata dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario, si v. l'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 31 (citato in nota al precedente art. 41, co. 2°) e in particolare i co. 16° e 18°.

Per quanto riguarda la chiamata di un vincitore di concorso non richiesto dalla Facoltà, è da ritenere che la norma (eccezionale e transitoria) di cui all'ultima parte dell'articolo che si sta commentando sia da leggere alla luce dell'ultimo comma citato, che si riferisce anch'esso ai vincitori di concorso «che non siano stati chiamati». Pertanto, affinché una Facoltà possa, in deroga ai principi, avvalersi dei risultati dei concorsi richiesti da altre Facoltà, è necessario, non solo che si sia reso disponibile un posto e che sussista l'esigenza di mantenere l'«attuale livello di funzionamento» della Facoltà stessa, ma anche che ricorrano le condizioni di cui al citato 18° co. dell'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 31: e cioè che siano trascorsi i sessanta giorni dall'approvazione degli atti senza che uno o più vincitori siano stati chiamati dalle Facoltà che avevano «bandito». Si ricordi, del resto, che normalmente «è illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio di una Facoltà universitaria chiama a coprire una cattedra il vincitore di un concorso bandito da altra Facoltà» (Cons. St., Sez. VI,

menti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo posso-

no avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi.

110. Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari.

[1] Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della leg-

ge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di

15 giugno 1979 n. 493), tanto più che l'attuale ordinamento non consente la c.d. «rinuncia agli atti del concorso», praticata talvolta vigendo il sistema della «terna». Cfr. anche il 1° co. dell'art. 110. [V. Nota Min. 23.X.80, n. 2170, negli «Addenda»].

110.[1-2] Cfr. le note all'art. 19 (spec. 1° co.).

Le norme già vigenti sul collocamento fuori ruolo ed a riposo sono le seguenti:

L. 18 marzo 1958, n. 311, art. 14: «Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498. / Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma. / Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. / Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori 'appartenenti alla Facoltà', si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga all'adunanza. / I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di Rettore o di Preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di Preside; mentre, per l'ufficio di Rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età, può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto».

DLCPS. 26 ottobre 1947, n. 1251, ratif. con L. 4 luglio 1950, n. 498, art. 1: «I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professore fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi

età e quello a riposo al to dei cinque anni d collocamento fuori ruolo

posti di ruolo sono c disposizioni vigenti; le forme e con le modalità quanto è stabilito dal di cui al primo comma accademiche che, ai se stato di professore di r esso relativo. / Nonc professori cui va riferit: TU. delle leggi sull'ist: l'attribuzione dei posti conto dei professori fu zione al Ministro di un professore ordinario p co. 2°; l'art. 93 TU. r professori ordinari: ved DLCPS. 26 ottobre 194 art. 2: «Il professore c scientifica e didattica s provvedimento del Mi delle competenti autori lità degli Istituti e dei delle ricerche speriment L. 18 marzo 1958, n. collocati a riposo con l in cui compiono il 75° può essere conferito il onorario, ai sensi dell' zione superiore approva / Nulla è innovato alle testo unico delle leggi su Non tutta la normativa salva dall'articolo che si data dell'11 marzo 198 concorsi banditi alla me DM. 30 giugno 197 all'art. 41, 2° co.) bens diversa età di colloc normativa rimane in v ruolo o a riposo, se e

Concorsi e inquadramenti

I professori ordinari

41. Accesso alla fascia dei professori ordinari.

[1] L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli

su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati.

[2] I concorsi sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

* Questo articolo integra da solo il capo I (= «Reclutamento dei professori ordinari») del titolo II (= «Reclutamento»). Le norme della Legge di delega in proposito sono nell'art. 4.

41.[1] Si ricorda che mentre i concorsi per professore ordinario sono intesi ad accertare «la piena maturità scientifica» dei candidati, quelli per professore associato mirano ad accertare «l'idoneità scientifica e didattica» dei candidati (art. 42, co. 2°). Gli uni e gli altri sono «su base nazionale», i primi «per titoli» scientifici, i secondi «per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica» (art. 42, co. 1°). Diverse le caratterizzazioni dei raggruppamenti sulla base dei quali si svolgono, differenti i sistemi di formazione delle Commissioni giudicatrici, la loro composizione ecc.: si vedano, rispettivamente, le fonti riportate in nota al comma seguente per i concorsi a posti di professore ordinario e gli art. 42-49, con le relative note, per i concorsi ad associato.

41.[2] Oltre alle «nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo» [ora: della prima fascia dei professori straordinari e ordinari] dettate dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 31, esplicitamente richiamate dal comma che si commenta [v. *infra*], riportiamo qui di seguito le altre disposizioni vigenti sull'argomento.

TU, art. 65: «Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con nuove nomine o trasferimenti. / Spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. (Omissis)».

Non partecipano, naturalmente, alle deliberazioni relative ai concorsi per professori ordinari e alle successive chiamate, che i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo: v. anche il successivo art. 95 e le note relative.

L. 18 marzo 1958, n. 311, art. 2: «Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà».

L. 18 marzo 1958, n. 311, art. 14: «Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. / Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga all'adunanza».

TU, art. 66: «I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facoltà o Scuole sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare».

RG, art. 24: «I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facoltà o Scuole si considerano disponibili, agli effetti dell'art. 66 del TU., dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo. / Le Facoltà e Scuole non possono adottare deliberazioni circa il modo di provvedere stabilmente a posti di professore disponibili, se non siano trascorsi venti giorni dalla vacanza dei posti stessi, determinata a norma del comma precedente».

TU, art. 68: «Ove una Facoltà o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso. / Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli. / Quando le deliberazioni delle Facoltà o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal [Consiglio Universitario Nazionale]».

TU, art. 69: «I concorsi proposti dalle Facoltà e Scuole interessate, ai sensi dell'articolo 65 [sono indetti entro il 31 dicembre per i posti che risultino vacanti nell'organico alla data d'inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti]» (così modificato ex art. 3, co. 3°, della L. 7 febbraio 1979, n. 31).

Si v. anche il precedente art. 5: è da ritenere che le Facoltà siano tenute

a chiedere i con
in base a tale no
DL. 1° ottobre
1973, n. 766,
richiesta la città
norme o accord
italiani»: v. sup.
L. 11 luglio 19
glio universitar
istruzione che
corsi banditi c
concernenti ma
buite all'organ
dere parte alle
concorsi ai qua
98 e le note rel

Circ. Min. P.I.
per la present
concorsi a catt
sato per la pre
pervenire al Mi
dono presentar
un elenco in du
oltre il 20° gio
Ufficiale della
sioni giudicat
invieranno dire
giudicatrici un
ed una copia d
nenti delle Co
candidato (per
Politecnici e d
facilitare tale r
ciascuna pubb
zione del conce

Si ricordi che,
«deve conside
titoli in un c
edizione provv

L. 7 febbraio
universitario
decreto del Mi
determinati s
raggruppamen

a chiedere i concorsi per i posti di professore ordinario loro assegnati in base a tale norma.

DL. 1° ottobre 1973, n. 580, conv. con modif. in L. 30 novembre 1973, n. 766, art. 2, co. 7°: «Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani»: v. *supra*, art. 4, co. 4° e nota relativa.

L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 77, co. 2°: «I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano». [Sulla composizione del CUN., v. l'art. 98 e le note relative].

Circ. Min. P.I. dell'11 dicembre 1968, prot. 8751 [Nuove disposizioni per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi a cattedre universitarie]: «...*Omissis*... Entro il termine fissato per la presentazione delle domande i candidati dovranno... far pervenire al Ministero un solo esemplare delle pubblicazioni che intendono presentare ai fini della partecipazione al concorso, corredata da un elenco in duplice copia delle stesse. / Successivamente, entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'elenco e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi indetti per l'anno 1969, i candidati invieranno direttamente a ciascuno dei componenti le Commissioni giudicatrici una copia delle stesse pubblicazioni, con il relativo elenco ed una copia del curriculum. / Espletati i lavori concorsuali, i componenti delle Commissioni giudicatrici dovranno restituire a ciascun candidato (per il tramite degli uffici di Segreteria delle Università, dei Politecnici e degli Istituti d'Istruzione Superiore) le pubblicazioni. Per facilitare tale restituzione, è opportuno che ogni candidato apponga su ciascuna pubblicazione, accanto al proprio nome e cognome, l'indicazione del concorso cui partecipa».

Si ricordi che, secondo il Cons. St., VI Sez., 6 marzo 1957 n. 97, «deve considerarsi 'lavoro pubblicato', ai fini della valutazione dei titoli in un concorso per cattedre universitarie, anche il lavoro in edizione provvisoria, qualora abbia avuto un principio di diffusione».

L. 7 febbraio 1979, n. 31, art. 3: «[1] I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica

istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

[2] In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

[3] I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979.

[4] Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari.

[5] Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

[6] Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

[7] Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

[8] L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo.

[9] Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

[10] Qualora il numero richiesto per ciascun predetto numero, al solo elettorato attivo affini indicati con il parere conforme dell'organo consultivo di discipline comprese concorso non sono sono già tutti membri anche l'elettorato passivo già attribuito l'elettore.

[11] I membri necessari precedenti commissioni.

[12] Le operazioni nominata con decreto da un professore di ruolo nazionale, che la pubblica istruzione.

[13] Le operazioni di

[14] Il Ministro dell'organo consultivo t allo svolgimento de l'OM. 24 luglio 197

[15] Al termine dei data del bando di analitica, in cui sono complessivo della co votazione, i vincitori corso e senza ordine

[16] Entro trenta g i vincitori possono pr che avevano chiesta giorni dall'approvaz coprire il posto me presentate. [V. Nota

[17] La nomina de Ministro della pubbl

[18] Il Ministro, de dente sedicesimo co que giorni, su conf nazionale, sentite le ricoperti i vincitori d siano stati chiamati.

[19] La commissione prescritti è tenuta a c

ltivo universitario

discipline sono quelli
re 1973, n. 580,

Il Ministro della
menti con proprio
ltivo universitario

ni anno per i posti
dell'anno accade-
facoltà indicano a
proprio organico.
31 marzo 1979.

del Ministro della
nque membri. Nel
essanta la commis-
venti candidati o
massimo di nove

commissione. Non
o stati membri di
gruppo di disci-
zione del presente
lle commissioni i
zionale. Eventuali
tario o il determi-
o sulla composi-

sto: elettivo e per
oppio di docenti
azione delle com-
ove necessario, i

discipline ricom-
ncorso. Qualora
essori inferiore a
conforme dell'or-
discipline affini i
o quanto disposto

no cinque voti. A
anzianità di ruolo
dicare al massimo

[10] Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

[11] I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

[12] Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

[13] Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

[14] Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni [Si v., *infra*, a titolo esemplificativo, l'OM. 24 luglio 1979, allegata alla Circ. pari data, n. A/9931].

[15] Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

[16] Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate. [V. Nota Min. P.I. 23.X.80, n. 2170, negli «Addenda»].

[17] La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

[18] Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati. [V. anche l'art. 109 del DPR. che qui si annota].

[19] La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

[20] In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

[21] Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali».

DL. 1° ottobre 1973, n. 580, conv. con modif. in L. 30 novembre 1973, n. 766, art. 2, co. 19°: «È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso».

OM. 24 luglio 1979, allegata alla Circ. Min. P.I. 24 luglio 1979, n. A/9931 [Diramazione O.M. contenente le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei docenti da eleggere, ai sensi dell'art. 3 della legge 7.2.1979, n. 31]:

art. 1: «I professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà e degli Istituti di istruzione universitaria sono convocati per il giorno 1° ottobre 1979 per procedere all'elezione dei docenti che saranno sorteggiati per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario. La convocazione è limitata ai professori che sono ammessi a votare indicati negli appositi elenchi di cui al successivo art. 2. Le votazioni hanno inizio alle ore 9 e terminano alle ore 20»;

art. 2: «I docenti cui è attribuito l'elettorato attivo e passivo sono individuati per ogni raggruppamento concorsuale, con la inclusione nei distinti elenchi, che saranno tempestivamente predisposti dal Ministero e trasmessi agli Atenei. / A decorrere dal 10 settembre 1979, gli elenchi di cui sopra e copia della presente ordinanza saranno a disposizione degli elettori e di ogni altro interessato presso gli Uffici Rettorali. Di ciò sarà data notizia anche mediante avviso affisso agli albi dell'Università e di ciascuna Facoltà. / Gli stessi elenchi e l'ordinanza saranno posti a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Informazioni del Ministero della Pubblica Istruzione. / Eventuali ricorsi avverso gli elenchi possono essere proposti dai professori di ruolo e fuori ruolo interessati al raggruppamento cui si riferisce la contestata inclusione o esclusione. Eventuali errori od omissioni possono essere eccepiti anche dalle Autorità Accademiche. / I ricorsi dovranno pervenire direttamente al Ministro entro dieci giorni dalla data del 10.9.1979, che deciderà definitivamente in merito entro i successivi dieci giorni. Gli stessi termini valgono per i rilievi delle Autorità Accademiche»;

art. 3: «Il Rettore di ciascuna Università costituisce con proprio decreto almeno cinque giorni prima delle votazioni, presso ogni Facoltà o Scuola, di norma un unico seggio elettorale, composto dal Preside di Facoltà, che di regola lo presiede o, se questi non possa, da altro professore ordinario o fuori ruolo e da due professori di ruolo, uno dei quali assume la funzione di segretario. Con le stesse modalità, qualora particolari esigenze lo richiedano, il Rettore potrà istituire un

secondo seggio
dell'Università de
Qualora non sia
ciascuna Facoltà,
interessati potran

art. 4: «Le sche
Rettori e dai Dir
presidenti dei seg
delle esigenze di
corso delle oper
dell'insediamento
quello stabilito p
due copie del pr
elettorato attivo e
Della consegna de
seggio sarà predi
segretezza della
concorsi per i qu
votare soltanto p
nenza. In casi ecc
siano in possesso
Preside della Face
diritto di voto pre

art. 5: «Ogni sch
della data delle v
disciplina del grup
stesso a ciò deleg
spazi in bianco e
alcuna firma o si
deve essere appos
e della Facoltà co
o di chi ne fa le v
scrutinio di cui al

art. 6: «Il Preside
gna a ciascun pr
schede, ciascuna
che il docente sia
l'apposizione del
elettore controllo
prima disciplina
per il quale ha l'e
ammessi al voto
si trovano nei loc
chiaro e leggibile
mente tracciate,

D L. 2 novembre 1985 n. 1654/A

Subemendamento all'emendamento aggiuntivo all'art.2 a firma Panigazzi
sostituire alle parole "incaricati plurinovennali"
le parole
"titolari di un insegnamento del raggruppamento messo a concorso"
aggiungere dopo "essere chiamati" le parole : " con deliberazione mo-
tivata".

D L. 2 novembre 1985 n. 1654/A

Subemendamento all'emendamento aggiuntivo all'art.2 a firma Panigazzi
 sostituire alle parole "incaricati plurinovennali"
 le parole
 "titolari di un insegnamento del raggruppamento messo a concorso"
 aggiungere dopo "essere chiamati" le parole : " con deliberazione mo-
 tivata".

Subemendamento all'emendamento
aggiuntivo all'art. 2 a firma Palignani

I vincitori di concorsi a cattedre di professore
universitario della prima fascia, che hanno
esecutato e titolari di un insegnamento per
le materie dei concorsi stessi, possono essere
chiamati dalle facoltà presso le quali
prestano servizio, qualora vi sia un posto
di ruolo vacante.



Proposte di emendamento all'art.109 del

D.P.R. n.383

Sopprimere le parole : "Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento"

Subordinatamente sostituirle con le parole:

"Al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento, le Facoltà presso le quali sia disponibile un posto di ruolo di professore ordinario, possono chiamare un professore vincitore di concorso, che sia titolare di una cattedra come associato nelle Facoltà medesime".

L. 2 nov. 85 n. 1554/A

Subemendamento all' emendamento aggiunto
all' art. 2 a firma Pavigliani

Sostituire alle parole "incaricati plurisecennali"
le parole

" titolari di un insegnamento del raggruppamento
meno a concorso "

aggiungere dopo " essere chiamati " le parole :
" con deliberazione motivata "

Si apre un ampio dibattito introdotto dal senatore Spitella il quale dice di non comprendere la *ratio* dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, in relazione all'articolo 109 del decreto n. 382 (il quale sostanzialmente prevedeva una deroga alle norme dello stesso decreto in materia di inamovibilità e di trasferimenti dei professori ordinari) e quindi ritiene trattasi di un equivoco sorto nell'altro ramo del Parlamento.

Dopo un intervento del senatore Scoppola il quale propone al senatore Panigazzi di ritirare il proprio emendamento in vista della possibilità di riconsiderare la norma contenuta nella seconda parte di esso nell'ambito della discussione del disegno di legge sullo *status* giuridico dei ricercatori, cui si associa anche il senatore Ulianich, interviene il presidente Valitutti per fornire chiarimenti circa la poco perspicua dizione « nella prima applicazione del presente decreto » che compare nell'articolo 109. Si tratta, ad avviso del Presidente, di una norma di giusto rigore.

Il senatore Panigazzi ritira quindi, accogliendo l'invito del senatore Scoppola, il proprio emendamento, e l'articolo 16 viene approvato nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

Non essendo stato modificato dall'altro ramo del Parlamento l'articolo 17 (già articolo 14), si passa all'articolo 18 (già articolo 15).

Il relatore Spitella propone di modificare il secondo dei commi aggiuntivi all'articolo 120 del più volte citato decreto n. 382 nel senso di precisare unicamente che il trattamento economico in godimento « continuerà ad essere corrisposto » fino all'inquadramento definitivo e di sopprimere i successivi due commi. Accolti quindi gli emendamenti proposti dal relatore, l'articolo 18 viene approvato nel testo così modificato.

Il senatore Boggio passa quindi ad illustrare un emendamento, recante anche la firma del senatore Panigazzi, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 16 approvato dal Senato in prima lettura o, in subordine, a sostituirlo con un nuovo articolo il quale riproduce integralmente il quarto comma dell'emendamento presentato alla Camera

dei deputati dal ministro Falcucci. Si tratta di un emendamento, come rileva anche in un proprio intervento il senatore Panigazzi, dettato da ragioni di giustizia e di giustificato rigore tendente a conferire, a domanda, rango di professori universitari ai direttori delle scuole autonome di ostetricia.

Si apre in proposito una discussione cui intervengono il senatore Berlinguer (contrario a ripristinare un testo che ha già destato tante perplessità nell'altro ramo del Parlamento, laddove si potrebbe invece sanare la situazione in sede di provvedimento organico), il senatore Ulianich (che, pur associandosi all'auspicio di un disegno di legge governativo di riordino della materia, ricorda il parere contrario dato dalla 1ª Commissione della Camera) e il presidente Valitutti che preannuncia il proprio voto contrario per motivi di rigore. Dopo che il senatore Boggio ha espresso il proprio rammarico e il proprio sdegno per l'atteggiamento parziale con cui si invocano criteri rigoristici a seconda dei casi, lo stesso ed il senatore Panigazzi dichiarano di ritirare, loro malgrado, l'emendamento per trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato,

visti gli atti con i quali il Governo si è impegnato a presentare entro breve tempo una proposta di riforma delle scuole di ostetricia e a risolvere in tale quadro il problema dell'inserimento degli attuali direttori di ruolo nell'ordinamento universitario,

invita il Governo,

a procedere speditamente a tale impegno ».

(0/57-B/2/7)

PANIGAZZI, BOGGIO, ULIANICH, PUPPI, BERLINGUER, SPITELLA

L'ordine del giorno, accettato dal Governo, posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 19.

Il relatore Spitella illustra un emendamento al comma modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 15 (in subordine)

I direttori di scuole autonome di estetiche di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome di cui conservano la direzione sino alla loro trasformazione.

Carlo (Baffio)
A. Douffini

D L. 2 novembre 1985 n. 1654/A

Subemendamento all'emendamento aggiuntivo all'art.2 a firma Panigazzi
 sostituire alle parole "~~incandidati plurinovi~~^{abbiano maturato - incaricati}"
 le parole
 "titolari di un insegnamento del raggruppamento messo a concorso"
 aggiungere dopo "essere chiamati" le parole : " con deliberazione mo-
 tivata".

DL.2 nov 1985 n.1554/ A

Subemendamento all'emendamento aggiuntivo
all'art.2 a firma Panigazzi

dopo "associati" sostituire il testo con le
seguenti parole:

"e titolari di un insegnamento nelle materie
del concorso stesso, possono essere chiamati
con deliberazione motivata dalle facoltà
presso le quali prestano servizio, qualora
vi sia un posto di ruolo vacante".